



# Città di Guidonia Montecelio

*(Città Metropolitana di Roma Capitale)*

---

## TRIBUTI LOCALI “OPUSCOLO DEL CONTRIBUENTE”





## INDICE

IMPOSTA UNICA COMUNALE.....	3
IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA .....	3
TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI .....	9
TARI - TASSA SUI RIFIUTI .....	123
L'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' .....	16
IL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI .....	27
CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AEREE PUBBLICHE .....	30
SPORTELLO TELEMATICO DEL CONTRIBUENTE.....	33
CONTATTI – DOVE SIAMO.....	34



## IMPOSTA UNICA COMUNALE

### *Informativa sulle modalità di calcolo e pagamento della I.U.C.*

Gent.li Sig.ri,

l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e s.m.i. ha istituito l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC".

Il Comune di Guidonia Montecelio, a seguito dell'istituzione della nuova imposta "IUC" Vi trasmette di seguito le informazioni utili per il calcolo delle imposte e la compilazione dei modelli di pagamento.

La IUC è composta dai seguenti tributi:

- **IMU - Imposta municipale propria**
- **TASI - Tributo sui servizi indivisibili**
- **TARI - Tassa sui rifiuti**

### IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (case di lusso) e relative pertinenze.

#### CHI DEVE PAGARE

L'IMU deve essere pagata da tutti i **proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli, dai titolari di diritti reali di godimento** (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, ecc.), dagli **utilizzatori con contratti di leasing finanziario** e dai **concessionari di beni demaniali**.

Nel caso di locazione finanziaria, si ricorda che, ai fini IMU, l'art. 9, D.lgs. n. 23/2011, richiamato dal D.L. n. 201/2011, stabilisce che è soggetto passivo dell'IMU il locatario. Tale soggettività, inoltre, riguarda gli immobili da costruire e quelli costruiti e decorre dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso.

#### ESENZIONI PER L'ANNO 2018

Sono esenti dall'imposta municipale propria:

- a) le abitazioni principali e le pertinenze della stessa,
- b) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- c) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- d) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
- e) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- f) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- g) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- h) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201.



L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

## **NOVITA' 2018**

Per l'anno d'imposta 2018 sono state confermate le novità introdotte con la Legge di Stabilità 2016 e quindi la IUC è rimasta sostanzialmente invariata rispetto all'anno precedente ad eccezione delle seguenti variazioni:

- **IMU su immobili concessi in comodato gratuito:** le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Nello specifico, per poter usufruire dell'agevolazione, si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In più c'è la condizione che gli immobili siano presenti nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9);
- **IMU Terreni agricoli:** esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare n. 9 del 14/06/1993 come montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione - PD - l'esenzione vale solo per i terreni nelle zone parzialmente delimitate). Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola e i terreni agricoli nelle isole minori. La detrazione di Euro 200,00 introdotta per il 2015 viene eliminata e viene eliminata l'esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP;
- **IMU Immobili locati a canone concordato:** per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;
- **Esclusione dei macchinari cosiddetti "imbullonati"** dalla determinazione diretta delle rendite catastali del Gruppo D ed E: "Sono esclusi dalla stima diretta delle rendite catastali i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.";



# Città di Guidonia Montecelio

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

## **CALCOLARE LA BASE IMPONIBILE**

L'imposta dovuta deve essere calcolata sulla base imponibile che è determinata come segue:

### **Fabbricati:**

Per i fabbricati iscritti in catasto la rendita catastale, vigente al 1° gennaio 2018, è rivalutata del **5%** e moltiplicata per un coefficiente pari a:

<b>Classificazione Catastale (Categoria)</b>	<b>Coefficiente</b>
Categoria A (escluso A/10) - C/2, C/6, C/7	160
Categoria A/10 - Uffici e Studi privati	80
Fabbricati Gruppo B	140
Categoria C/3, C/4, C/5	140
Categoria C/1 - Negozi e Botteghe	55
Categoria Gruppo D (escluso D5)	65
Categoria D5 - Banche e Assicurazioni	80

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D", non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è il valore risultante dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti di cui al Decreto del Ministero delle Finanze (art. 5, comma 3 del D.lgs. n. 504/1992).

### **La base imponibile è ridotta del 50 %:**

- Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la norma prevede che l'inagibilità o l'inabitabilità sia accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
- Per le abitazioni ricadenti nelle aree interessate dal fenomeno della subsidenza e per le quali è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero.
- Per le abitazioni ricadenti nel complesso immobiliare denominato "Nucleo Storico Città di Fondazione" (Decreto Ministeriale del 30/08/2011 – Ministero dei Beni Culturali).

### **Aree fabbricabili:**

L'IMU è dovuta anche sulle aree fabbricabili di cui all'art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 504/1992. La base imponibile è il valore venale in comune commercio (valore di mercato) al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Con la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 16/05/2007, è possibile determinare il valore venale in comune commercio su cui applicare l'aliquota corrispondente. Per quanto concerne i terreni già edificati i contribuenti sono tenuti al pagamento dell'imposta anche sul valore degli eventuali residui di cubatura derivanti dai nuovi indici di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.

### **Terreni agricoli:**

A decorrere dall'anno 2016 sono esenti IMU i terreni agricoli nei comuni presenti nella **Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993**, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta



# Città di Guidonia Montecelio

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Se il comune nella Circolare 9/1993 risulta parzialmente delimitato (PD) l'esenzione si applica solo ai terreni che rientrano nella parziale delimitazione.

In pratica dal 2016 è stata ripristinata la precedente classificazione dei terreni montani secondo la Circolare 9/1993 già utilizzata fino al 2013 (e abbandonata nel 2014 e 2015) con l'applicazione delle ulteriori esenzioni di seguito riportate.

Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli (Art. 1, Comma 13, L. 208 del 28/12/2015):

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.

Tutti gli altri terreni che non rientrano in queste esenzioni pagano l'IMU.

## **CALCOLARE L'IMPOSTA**

Ottenuta la base imponibile, è necessario applicare alla stessa le aliquote deliberate dal Comune ogni anno. Per l'anno 2018 sono le seguenti:

### **ALIQUOTE IMU 2018**

Tipologia di Immobile	Aliquota Comune (% = per mille)	Aliquota Stato (% = per mille)
Abitazione principale Categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: Categoria C/2, C/6, C/7	4,0 ‰	-----
Immobili non produttivi di reddito fondiario, immobili posseduti da soggetti passivi dell'IRES, immobili locati	8,6 ‰	
Terreni agricoli (non esenti)	10,6 ‰	-----
Aree Fabbricabili	8,6 ‰	-----
Altri Fabbricati	8,6 ‰	-----
Altri Fabbricati Gruppo Castale D	1,0 ‰	7,6 ‰

**Le nuove aliquote deliberate sono vigenti dal 1° Gennaio 2018 pertanto il pagamento a saldo e conguaglio deve essere calcolato considerando il totale dovuto in base alle nuove aliquote meno l'importo già versato con l'acconto del 16 giugno.**

L'IMU è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.

#### **Esempio di calcolo:**

Abitazione di categoria A/3 posseduta al 50%, per 12 mesi con una rendita catastale di €. 750,00:

**Base imponibile** = rendita + rivalutazione x coefficiente = €. 750,00 + 5% x 160 = **€. 126.000,00**

#### **Calcolo dell'acconto**

**IMU** = base imponibile x aliquota / mille = €. 126.000,00 x 7,60 / 1.000 = **€. 957,60**

**IMU quota di possesso** = IMU x % possesso / 100 = 957,60 x 50 / 100 = **€. 478,80**

**IMU mesi di possesso** = IMU quota di possesso / mesi intero anno X mesi di possesso = €. 478,80 / 12 x 12 = **€. 478,80**

**IMU dovuta in acconto** = IMU mesi di possesso X 50 / 100 = **€. 239,40**

**IMU dovuta in acconto arrotondata** = **€. 239,00**

#### **Calcolo del saldo**



# Città di Guidonia Montecelio

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

IMU = base imponibile x aliquota / mille = €. 126.000,00 X 8,60 / 1.000 = **€. 1.083,60**

IMU quota di possesso = IMU X % possesso / 100 = 1.083,60 X 50 / 100 = **€. 541,80**

IMU mesi di possesso = IMU quota di possesso / mesi intero anno X mesi di possesso = €. 541,80 / 12 X 12 = **€. 541,80**

IMU dovuta a saldo = IMU mesi di possesso (saldo) – IMU versata in acconto = €. 541,80 – €. 239,00 = **€. 302,80**

IMU dovuta a saldo arrotondamento = **€. 303,00**

## QUANDO PAGARE

### RATA in Acconto o Unica Soluzione - Entro il 16 Giugno di ogni anno

Entro questa data si deve versare la 1<sup>a</sup> rata pari al 50% dell'Imposta dovuta oppure è facoltà del contribuente versare l'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno;

### RATA (Saldo) - Entro il 16 Dicembre di ogni anno

Entro questa data si deve versare la 2<sup>a</sup> Rata, ovvero il saldo dell'Imposta dovuta, calcolata a conguaglio sull'intero anno, e determinata in base alle aliquote deliberate.

## COME PAGARE

Il versamento dell'IMU dovrà essere effettuato utilizzando i Codici Tributo e il Codice Comune di seguito riportati, mediante il modello F24:

Il Codice Ente per il Comune di Guidonia Montecelio da utilizzare sugli appositi modelli per il versamento è **E263**.

Codici Tributo da utilizzare sul Modello F24 (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 35/E del 12/4/2013 integrata dalla n. 33/E del 21/05/2013)

Tipologia immobili	Codice IMU quota Comune di Guidonia Montecelio	Codice IMU quota Stato
Abitazione Principale	3912	-----
Aree fabbricabili	3916	-----
Altri fabbricati	3918	-----
Gruppo catastale "D"	3930	3925

Per quanto riguarda la compilazione dell'F24 per il pagamento dell'IMU, la sezione da utilizzare è la seguente: "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI", le somme devono essere indicate esclusivamente nella colonna "**Importi a debito versati**" con le seguenti indicazioni:

- **Codice catastale:** il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, dovrà essere indicato nello spazio "Codice ente/codice comune". Il codice Ente per il Comune di Guidonia Montecelio da utilizzare sugli appositi modelli per il versamento è **E263**;
- **Ravvedimento:** qualora il pagamento si riferisca ad un "*Ravvedimento*" dovrà essere barrata l'apposita casella ("*Ravv*");
- **Numero immobili:** nello spazio "*Numero immobili*", il contribuente dovrà indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- **Anno di riferimento:** nello spazio "*Anno di riferimento*", il contribuente dovrà indicare l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento; nel caso in cui sia barrato lo spazio "*Ravv.*" indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

I **dati anagrafici ed il Codice Fiscale** devono essere riferiti al contribuente ed indicati nella apposita sezione del modello F24 (sezione "contribuente" nella parte superiore del modello F24). L'importo totale da versare deve essere arrotondato all'euro, ossia fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto e oltre 49 centesimi si arrotonda per eccesso.



# Città di Guidonia Montecelio

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

## TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI

La TASI è la tassa diretta a coprire il costo per i servizi indivisibili forniti dai Comuni, quali illuminazione, sicurezza stradale, gestione degli impianti e delle reti pubbliche ecc., secondo un principio già enunciato nella soppressa TARES. I criteri per determinare quali immobili siano soggetti alla TASI sono i medesimi previsti per l'IMU. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria e delle aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli ed è dovuta da chiunque li possieda o detenga a qualsiasi titolo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

### NOVITA' 2018

Per l'anno d'imposta 2018 sono state confermate le novità introdotte con la Legge di Stabilità 2016 e quindi la IUC è rimasta sostanzialmente invariata rispetto all'anno precedente ad eccezione delle seguenti variazioni:

- **TASI Abitazione principale:** viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9).
- **TASI su immobili concessi in comodato gratuito:** le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Nello specifico, per poter usufruire dell'agevolazione, si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In più c'è la condizione che gli immobili siano presenti nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. In particolare ai fini TASI il proprietario verserà la TASI con riduzione del 50% in base alla quota di ripartizione prevista dal Comune (70%) mentre il comodatario non pagherà la quota TASI di sua competenza in quanto per lui l'immobile è abitazione principale e l'abitazione principale è esente da TASI;
- **TASI Immobili Merce** - art. 1, comma 14, lettera c) : viene definito un valore di riferimento per la TASI sugli immobili merce (purchè non venduti o locati) con aliquota all'1 per mille con facoltà per il Comune di azzerarla o aumentarla fino al 2,5 per mille.
- **TASI Immobili locati a canone concordato:** per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.
- **Esclusione dei macchinari cosiddetti "imbullonati"** dalla determinazione diretta delle rendite catastali del Gruppo D ed E: "Sono esclusi dalla stima diretta delle rendite catastali i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo."





# Città di Guidonia Montecelio

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

## CALCOLARE LA BASE IMPONIBILE

L'imposta dovuta deve essere calcolata sulla base imponibile, che per la TASI è **la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU**, ed è pertanto determinata allo stesso modo (si rimanda alla *sezione IMU – Calcolare la base imponibile*)

## CALCOLARE L'IMPOSTA

Una volta determinata la base imponibile, il contribuente deve moltiplicare la stessa per l'aliquota corrispondente alla fattispecie imponibile. Le aliquote deliberate sono:

### ALIQUOTE TASI

Tipologia degli immobili	Aliquota ‰
Abitazioni Principali e relative Pertinenze di categoria catastale A/1 – A/8 – A/9	2,0 ‰
Altri Fabbricati	2,0 ‰
Fabbricati di categoria "D"	2,0 ‰
Aree fabbricabili	2,0 ‰
Fabbricati costruiti e destinati all'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	2,5 ‰
Immobili non produttivi di reddito fondiario, immobili posseduti da soggetti passivi dell'IRES, immobili locati	2,0 ‰
Fabbricati rurali strumentali	1,0 ‰

Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

**Le aliquote deliberate sono vigenti dal 1° Gennaio 2018 pertanto il pagamento deve essere calcolato considerando il totale dovuto per l'intero anno.**

La TASI, come l'IMU è dovuta proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.

#### Esempio di calcolo:

Abitazione di categoria A/3 posseduta al 100%, per 12 mesi, con un inquilino e con una rendita catastale di €. 1.000,00:

**Base imponibile** = rendita + rivalutazione x coefficiente = €. 1.000,00 + 5% x 160 = **€. 168.000,00**

Base imponibile di competenza del **proprietario** = 70% = €. 117.600,00

Base imponibile di competenza dell'**inquilino** = 30% = €. 50.400,00

#### Calcolo dell'acconto proprietario

**TASI** = base imponibile x aliquota / mille = €. 117.600,00 X 2,0 / 1.000 = **€. 235,20**

**TASI quota di possesso** = TASI X % possesso / 100 = 235,20 x 100 / 100 = **€. 235,20**

**TASI mesi di possesso** = TASI quota di possesso / mesi intero anno X mesi di possesso = €. 235,20 / 12 X 12 = **€. 235,20**

**TASI dovuta in acconto** = TASI mesi di possesso X 50 / 100 = €. 235,20 X 50 / 100 = **€. 117,60**

**TASI dovuta in acconto arrotondata** = **€. 118,00**

#### Calcolo dell'acconto inquilino



# Città di Guidonia Montecelio

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

TASI = base imponibile x aliquota / mille = €. 50.400,00 X 2,0 / 1.000 = **€. 100,80**  
TASI quota di possesso = TASI X % possesso / 100 = 100,80 x 100 /100 = **€. 100,80**  
TASI mesi di possesso = TASI quota di possesso / mesi intero anno X mesi di possesso = €. 100,80 / 12 X 12 = **€. 100,80**  
TASI dovuta in acconto = TASI mesi di possesso X 50 / 100 = **€. 50,40**  
TASI dovuta in acconto arrotondata = **€. 50,00**

## Calcolo del saldo proprietario

TASI = base imponibile x aliquota / mille = €. 117.600,00 X 2,0 / 1.000 = **€. 235,20**  
TASI quota di possesso = TASI X % possesso / 100 = 235,20 x 100 /100 = **€. 235,20**  
TASI mesi di possesso = TASI quota di possesso / mesi intero anno X mesi di possesso = €. 235,20 / 12 X 12 = **€. 235,20**  
TASI dovuta a saldo = TASI mesi di possesso X 50 / 100 = **€. 117,60**  
TASI dovuta a saldo arrotondata = **€. 118,00**

## Calcolo del saldo inquilino

TASI = base imponibile x aliquota / mille = €. 50.400,00 X 2,0 / 1.000 = **€. 100,80**  
TASI quota di possesso = TASI X % possesso / 100 = 100,80 x 100 /100 = **€. 100,80**  
TASI mesi di possesso = TASI quota di possesso / mesi intero anno X mesi di possesso = €. 100,80 / 12 X 12 = **€. 100,80**  
TASI dovuta a saldo = TASI mesi di possesso X 50 / 100 = **€. 50,40**  
TASI dovuta a saldo arrotondata = **€. 50,00**

## QUANDO PAGARE

### RATA (Acconto oppure unica soluzione anno 2018) - Entro il 16 Giugno 2018

Entro questa data si deve versare la 1<sup>a</sup> rata per l'anno 2018, ovvero l'acconto della TASI, o in alternativa la rata in acconto e la rata a saldo (unica soluzione)

### RATA (Saldo) - Entro il 16 Dicembre 2018

Entro questa data si deve versare la 2<sup>a</sup> Rata, ovvero il saldo della TASI per l'annualità in corso.

## COME PAGARE

Dopo aver stabilito l'importo da pagare, alle scadenze previste e su indicate, i contribuenti dovranno eseguire il pagamento attraverso il modello F24 semplificato oppure ordinario, da compilare nell'apposita "Sezione IMU e altri tributi locali", come per l'IMU.

**Codici Tributo da utilizzare sul Mod. F24 per il pagamento della TASI** (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 46/E del 24/04/2014)

Tipologia immobili	Codice TRIBUTO TASI
Abitazione principale e relative pertinenze	3958
Fabbricati rurali ad uso strumentale	3959
Aree fabbricabili	3960
Altri fabbricati	3961

Per quanto riguarda la compilazione dell'F24 per il pagamento della TASI, la sezione da utilizzare è la seguente "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI". Le somme devono essere indicate esclusivamente nella colonna "Importi a debito versati" con le seguenti indicazioni:

- **Codice catastale:** il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, dovrà essere indicato nello spazio "Codice ente/codice comune". Il codice Ente per il Comune di Guidonia Montecelio da utilizzare sugli appositi modelli per il versamento è **E263**;
- **Ravvedimento:** qualora il pagamento si riferisca ad un "Ravvedimento" dovrà essere barrata l'apposita casella ("Ravv");
- **Numero immobili:** nello spazio "Numero immobili", il contribuente dovrà indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);



- **Anno di riferimento:** nello spazio "Anno di riferimento", il contribuente dovrà indicare l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento; nel caso in cui sia barrato lo spazio "Ravv." indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

I **dati anagrafici ed il Codice Fiscale** devono essere riferiti al contribuente ed indicati nella apposita sezione del modello F24 (sezione "contribuente" nella parte superiore del modello F24). L'importo totale da versare deve essere arrotondato all'euro, ossia fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto e oltre 49 centesimi si arrotonda per eccesso.

## **Ravvedimento operoso**

Attraverso il ravvedimento operoso, il contribuente può spontaneamente regolarizzare errori o illeciti fiscali, versando entro il termine prescritto il tributo non pagato. La sanzione stabilita in misura ridotta e gli interessi, calcolati giorno per giorno sul tributo non pagato al tasso legale:

- **Ravvedimento "sprint".** Prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- **Ravvedimento "Breve".** Applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- **Ravvedimento "Medio".** Applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- **Ravvedimento "Lungo".** Applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. In mancanza di Dichiarazione, nei casi in cui non c'è nuova dichiarazione, la data di riferimento è quella della scadenza del versamento. Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Gli interessi sono calcolati nella misura del 3,00% come stabilito dalla Delibera di Giunta Comunale n. 107 del 2010.

## **QUANDO E COME PRESENTARE LA DICHIARAZIONE**

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6. del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23.



# Città di Guidonia Montecelio

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

## TARI - TASSA SUI RIFIUTI

Il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Quindi la nuova tassa sui rifiuti prevede che la somma da versare al Comune sia dovuta dagli inquilini, indipendentemente se proprietari o affittuari. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tari è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tari dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

### **I presupposto della TARI, i soggetti tenuti al pagamento e la base imponibile**

In via provvisoria, la base imponibile da assoggettare a tassazione è individuata nella superficie calpestabile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI. Per l'applicazione della TARI sono confermate le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. In sede di accertamento il comune, per le unità immobiliari, deve considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo il D.P.R. n. 138 del 1998 che ha stabilito le norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria.

Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

### **Quota fissa e variabile applicate su prima, seconda casa e pertinenze**

L'applicazione della TASSA SUI RIFIUTI (TARI) sulle utenze domestiche, ovvero sugli immobili destinati esclusivamente all'abitazione con relative pertinenze, viene calcolata in base al numero dei componenti del nucleo familiare risultante sugli elenchi dell'anagrafe del Comune e alla metratura dell'abitazione e delle pertinenze. La tariffa fissa è determinata sulla base del numero degli occupanti ed è moltiplicata per la superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono la relativa pertinenza. La tariffa variabile è determinata e applicata solo in relazione al numero degli occupanti.

Mentre per quanto riguarda le utenze non domestiche la tariffa è diversificata a seconda della categoria non domestica di riferimento e sia la tariffa fissa che quella variabile vengono applicate sulla superficie dell'immobile soggetto a tassazione.

### **QUANDO PAGARE**

Il Comune di Guidonia Montecelio, ha previsto per l'anno 2018 il pagamento della TARI in 4 **Rate ed alle seguenti scadenze:**

RATE	SCADENZA
1^	30 Aprile
2^	30 Giugno
3^	30 Settembre
4^	31 Ottobre
Rata Unica	31 Maggio

### **CALCOLO DELLA TARI**

Le rate sono calcolate applicando le tariffe TARI deliberate. Ai fini della determinazione dell'importo da corrispondere si è tenuto in considerazione anche di quanto riportato sul Regolamento IUC per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi. L'importo complessivo risultante dall'applicazione delle tariffe Tari 2018, è stato suddiviso in 4 rate uguali da versare alle scadenze su indicate oppure in unica soluzione.



Per il calcolo della Tari si distinguono due macrocategorie di utenze:

- **utenze domestiche:** superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
- **utenze non domestiche:** le restanti superfici, tra cui le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

La **tariffa** si compone di:

- **una quota fissa**, determinata in base alle componenti essenziali del costo del servizio, in particolare ai costi di investimento per le opere e relativi ammortamenti;
- **una quota variabile**, rapportata ai costi di gestione per lo smaltimento dei rifiuti.

La **tassa annua** viene calcolata:

- **per le utenze domestiche**, sommando la quota di tariffa variabile al prodotto risultante dalla moltiplicazione delle superfici occupate (espresse in metri quadrati) per la quota di tariffa fissa, quindi:

$$\text{quota tariffa variabile} + (\text{superfici occupate in m}^2 \times \text{quota tariffa fissa})$$

- **per le utenze NON domestiche**, moltiplicando la somma della quota di tariffa fissa e variabile per la superficie espressa in metri quadrati, quindi:

$$(\text{tariffa fissa} + \text{tariffa variabile}) \times \text{superfici occupate in m}^2$$

Per entrambi i tipi di utenza l'importo della **tassa** viene poi **maggiorato del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali**, pari al **5%** dell'importo della **tassa**.

**Esempio di calcolo per abitazione di m<sup>2</sup> 100 con 3 componenti:**

Tariffa quota fissa (euro per m<sup>2</sup>): €. **0,579**

Quota variabile annuale (euro): €. **294,37**

Tassa netta: (calcolo quota fissa = €. 0,579 x 100 = €. **57,90**) Quota fissa + Variabile = €. 57,90 + €. 294,37 = €. **352,27**

Tributo provinciale 5%: €. 352,27 x 5% = €. **17,61**

**Totale TARI:** €. 352,27 + €. 17,61 = €. **369,88**

**TARI dovuta arrotondata = €. 370,00**

**Esempio di calcolo per negozio di beni durevoli di m<sup>2</sup> 100:**

Tariffa quota fissa (euro per m<sup>2</sup>): €. **0,822**

Tariffa quota variabile (euro per m<sup>2</sup>): €. **3,761**

Tariffa totale (euro per m<sup>2</sup>): €. **4,583**

Tassa netta: m<sup>2</sup> 100 x €. 4,583 = €. **458,30**

Tributo provinciale 5%: €. 458,30 x 5% = €. **22,92**

**Totale TARI:** €. 458,30 + €. 22,92 = €. **481,22**

**TARI dovuta arrotondata = €. 481,00**

## **COME PAGARE**

Dopo aver stabilito l'importo da pagare, alle scadenze previste e su indicate, i contribuenti dovranno eseguire il pagamento attraverso il modello F24 semplificato oppure ordinario, da compilare nell'apposita "Sezione IMU e altri tributi locali", come per l'IMU.

**Codici Tributo da utilizzare sul Mod. F24 per il pagamento della TARI** (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 46/E del 24/04/2014)

TRIBUTO	Codice TRIBUTO
TARI – Tassa sui Rifiuti	3944

Per quanto riguarda la compilazione dell'F24 per il pagamento della TARI, la sezione da utilizzare è la seguente **"SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI"**. **Le somme devono essere indicate esclusivamente nella colonna "Importi a debito versati"** con le seguenti indicazioni:



# Città di Guidonia Montecelio

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

---

- **Codice catastale:** il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, dovrà essere indicato nello spazio “Codice ente/codice comune”. Il codice Ente per il Comune di Guidonia Montecelio da utilizzare sugli appositi modelli per il versamento è **E263**;
- **Ravvedimento:** qualora il pagamento si riferisca ad un “Ravvedimento” dovrà essere barrata l’apposita casella (“Ravv”)
- **Anno di riferimento:** nello spazio “Anno di riferimento”, il contribuente dovrà indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento; nel caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
- **Rateazione/mese rif.:** rata che si paga (due cifre) e numero di rate prescelto (due cifre), in caso di pagamento in unica soluzione indicare 0101

I **dati anagrafici ed il Codice Fiscale** devono essere riferiti al contribuente ed indicati nella apposita sezione del modello F24 (sezione “contribuente” nella parte superiore del modello F24). L’importo totale da versare deve essere arrotondato all’euro, ossia fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto e oltre 49 centesimi si arrotonda per eccesso.

## **Ravvedimento operoso**

Attraverso il ravvedimento operoso, il contribuente può spontaneamente regolarizzare errori o illeciti fiscali, versando entro il termine prescritto il tributo non pagato.

Per la descrizione puntuale del pagamento tramite questa modalità si rimanda alla sezione IMU “Ravvedimento operoso”.

## **QUANDO E COME PRESENTARE LA DICHIARAZIONE**

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando l’apposito modello.



## TARIFE TARI – TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2018

Tariffa Utenze Domestiche		
N. Componenti	Fissa €/mq	Variabile €
1	1,107	52,26
2	1,478	142,27
3	1,604	177,60
4	1,730	218,42
5	1,589	236,22
6 o più	1,671	275,01

UTENZE NON DOMESTICHE				
Codice	Descrizione	Tariffa Fissa €/mq	Tariffa Variabile €/mq	Tariffa Totale €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,000	1,008	2,008
2	Cinematografi e teatri	0,900	0,905	1,805
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,011	1,023	2,034
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,708	1,706	3,414
5	Stabilimenti balneari	1,036	1,031	2,068
6	Esposizioni, autosaloni	0,762	0,760	1,523
7	Alberghi con ristorante	2,497	2,506	5,003
8	Alberghi senza ristorante	1,960	1,959	3,919
9	Case di cura e riposo	2,151	2,162	4,313
10	Ospedale	1,889	1,895	3,784
11	Uffici, agenzie, studi professionali	2,345	2,346	4,692
12	Banche ed istituti di eredito	1,182	1,181	2,363
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	2,275	2,280	4,554
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,227	2,236	4,463
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,666	1,679	3,345
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,488	2,485	4,972
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	2,263	2,264	4,527
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,759	1,761	3,520
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,044	2,053	4,097
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,834	0,833	1,667
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,008	1,022	2,030
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	8,002	8,028	16,030
23	Mense, birrerie, amburgherie	6,151	6,175	12,326
24	Bar, caffè, pasticceria	5,962	5,979	11,941
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,528	3,539	7,067
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,443	3,449	6,892
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,443	3,449	19,744
28	Ipermercati di generi misti	3,390	3,395	6,785
29	Banchi di mercato genere alimentari	8,015	8,030	16,044
30	Discoteche, night-club	1,707	1,709	3,416



## **L'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'**

La disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è racchiusa nel capo I del D.lgs. 15 Novembre 1993, n. 507 (artt. 1-37) che, dando attuazione ai principi ed ai criteri direttivi contenuti nell'art.4, comma 4 della Legge 23 Ottobre 1992, n. 421 recante un'apposita delega al governo per il riordino della finanza territoriale, ha provveduto alla revisione ed alla armonizzazione dei principali tributi locali vigenti disponendo al contempo l'abrogazione, a decorrere dal 1 Gennaio 1994, del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 639 che per anni ha rappresentato l'unica fondamentale fonte normativa dei tributi in esame.

Una delle più considerevoli novità dell'ondata riformatrice è senza dubbio individuabile nella definizione del presupposto dell'imposta sulla pubblicità, contenuta nell'art. 5 del D.lgs. n.507.

In perfetta aderenza ad uno dei principi della legge di delega è infatti previsto che ciò che fa azionare il meccanismo impositivo è la diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibili.

Ai fini dell'imposizione si considerano però rilevanti i soli messaggi divulgati nell'esercizio di un'attività economica con lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o di migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Per calcolare l'imposta da far pagare al contribuente è necessario individuare correttamente la tariffa da applicare, ponendo particolare attenzione:

**Punto A:** alla TIPOLOGIA DEL MEZZO PUBBLICITARIO (insegna di esercizio, avviso al pubblico,...) ed alle sue caratteristiche (luminoso o illuminato, mono, bifacciale o polifacciale);

**Punto B:** al TEMPO DI ESPOSIZIONE, infatti se la pubblicità dura fino a 3 mesi (comprese le frazioni di mese) è definita temporanea, altrimenti annuale. Pertanto è necessario individuare correttamente il tempo di durata della pubblicità e scegliere la tariffa corrispondente alla pubblicità temporanea o annuale a seconda dei casi;

**Punto C:** alla SUPERFICIE DEL MEZZO PUBBLICITARIO ( ad esempio: fino ad 1 mq o oltre il metro quadrato), in quanto maggiore è la superficie, maggiore è la tariffa dell'imposta. Ciò perché più è ampia la superficie della pubblicità, più importante sarà l'effetto pubblicitario realizzato. Per calcolare la dimensione di un mezzo pubblicitario bisogna applicare gli ARROTONDAMENTI come di seguito specificato;

**Punto D:** all'UBICAZIONE DEL MEZZO PUBBLICITARIO (per verificare se debba essere applicata la CATEGORIA SPECIALE) ed alla TARIFFA;

**Punto E:** alle RIDUZIONI;

**Punto F:** alle ESENZIONI.





## Punto A. TIPOLOGIA DEL MEZZO PUBBLICITARIO

### ART.12 D.lgs. 507/93

Nelle figure qui sotto sono rappresentati, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i principali mezzi pubblicitari.

**Fig. 1 CAVALLETTO PUBBLICITARIO BIFACCIALE**



**Fig. 2 LOCANDINA**

(deve essere apposta SOLO ALL'INTERNO DEGLI ESERCIZI PUBBLICI).

ATTENZIONE!!!

LE LOCANDINE DEVONO ESSERE SEMPRE TIMBRATE,  
CON L'INDICAZIONE DEL GIORNO DI SCADENZA DELLA PUBBLICITA'.



Le locandine sono considerate pubblicità temporanea e come tale, per esporle bisogna eseguire una dichiarazione di inizio pubblicità con apposito modulo. Possono essere esposte da un minimo di un mese ad un massimo di tre mesi.

Per mese s'intende mese di calendario (es. dal 5 Febbraio al 28 Febbraio).

**Fig. 3 PUBBLICITA' DI VARIO TIPO**

### Impianto 1



### Impianto 2



### Impianto 3\*\*



### Impianto 4\*\*





- L'**Impianto 1** indica mezzi pubblicitari luminosi posti su palo (l'illuminazione è costituita da fonti di luce interne ai mezzi pubblicitari (neon o lampade varie) o esterne (es. faretto). Scontano la tariffa luminosa-annuale.
- L'**Impianto 2** indica un cavalletto pubblicitario, che può anche essere dichiarato e liquidato dal contribuente con la tariffa temporanea, ma solo se rimane esposto per un periodo inferiore ai 3 mesi (ad es. in occasione degli sconti), calcolato come sopra riportato;
- L'**Impianto 3** indica insegne pubblicitarie esposte sulla sede del negozio (\*\*);
- L'**Impianto 4** indica una scritta pubblicitaria su vetrine (vetrofanie) (\*\*).

(\*\*) **ATTENZIONE** se i mezzi esposti sulla sede dell'attività riportano la ragione sociale dell'azienda/società devono essere considerati **INSEGNA DI ESERCIZIO**.

#### Fig. 4 INSEGNA D'ESERCIZIO

sono insegne di esercizio delle attività commerciali, di produzione di beni e di servizi quelle che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono.



#### INSEGNE DI ESERCIZIO

La legge prevede che per le insegne di esercizio di superficie complessiva FINO a 5 metri quadrati sono **ESENTI dal pagamento dell'imposta o del canone**. Se per individuare la sede di svolgimento di attività economica vengono esposte, ad esempio, due insegne di esercizio, una di superficie di 3 mq, e l'altra di 1 mq, la LORO SUPERFICIE COMPLESSIVA è pari a 4 mq, quindi per entrambe le insegne non è dovuta l'imposta di pubblicità, in quanto non viene superato il limite dimensionale dei 5 mq.

Diverso è invece il caso in cui una delle due insegne abbia, ad es., superficie di 3 mq e l'altra di 4mq; in tale ipotesi, infatti, essendo la superficie complessiva delle due insegne pari a 7 mq – quindi superiore ai 5 mq stabiliti per legge – **NON SARA' ACCORDABILE NESSUNA ESENZIONE**.

Non possono essere definite insegne di esercizio le scritte relative al marchio del prodotto venduto nel caso in cui siano contenute in un distinto mezzo pubblicitario, che viene, cioè, esposto in aggiunta ad un'insegna di esercizio, poiché questa circostanza manifesta chiaramente l'esclusivo intento di pubblicizzare i prodotti in vendita.

#### Fig. 5 PUBBLICITA' SU TENDE

Le scritte su tenda sono tassate in base alla misura della "balza o mantovana" su cui è riportata la scritta. Se riportano la ragione sociale dell'esercizio commerciale, devono essere intese come insegne di esercizio e pertanto fanno cumulo con le altre insegne; se, invece, come in questo caso (vedi foto), le scritte indicano l'attività svolta e non la ragione sociale della ditta sono sempre tassabili, in quanto non insegna di esercizio.





## Fig. 6 VETROFANIA O DECORAZIONE DELLE VETRINE

Il fregio sulla vetrina svolge sia la funzione di promuovere l'attività (sono presenti il nome della ditta e l'attività svolta) che quella di migliorare l'immagine del negozio, si prenderà in considerazione tutta la superficie occupata dalle scritte e dai segni al fine del calcolo della superficie tassabile.



## Fig. 7 PUBBLICITA' SU TELI O STRISCIONI

La pubblicità su teli o striscioni è tassabile in base alla dimensione del telo stesso (base per altezza del supporto), indipendentemente dalla superficie occupata dalle scritte.



### ATTENZIONE:

Se il telo o lo striscione è posto TRASVERSALMENTE ALLA STRADA O PIAZZA, paga l'imposta di pubblicità secondo la tariffa "striscioni trasversali".



## Fig. 8 PUBBLICITA' SU AUTOMEZZI

I veicoli pagano l'imposta in base alla portata (superiore o inferiore ai 30 quintali).

I veicoli sono esenti dal pagamento dell'imposta se i messaggi pubblicitari hanno una superficie inferiore a mezzo metro quadrato su al massimo due facciate e se riportano la ragione sociale, il marchio e l'indirizzo dell'impresa.



### Punto B. TEMPO DI ESPOSIZIONE: la durata della pubblicità

La pubblicità, in riferimento alla durata, può essere **ANNUALE** (permanente e per anno solare) o **TEMPORANEA**.



- **TEMPORANEA** è la pubblicità che ha una durata non superiore a tre mesi, comprese le frazioni di mese.

Alcuni esempi potranno chiarire meglio:

**Es. 1)** il contribuente intende esporre delle locandine per il periodo **15 gennaio – 31 gennaio 2018**.

In questo esempio la durata è di **1 mese (calcolo come mese di calendario)**.

**Es. 2)** il contribuente espone le locandine **dal 7 Febbraio 2018 al 10 Marzo 2018**. In questo caso la durata è **pari a 2 mesi, perché comprende frazione del mese successivo**.

Infatti le frazioni di mese si contano come un mese intero.

Quindi l'imposta da pagare da tariffario sarà quella indicata come ordinaria opaca temporanea pari a 2 mesi (nella parte sinistra del tariffario per le superfici inferiori ad 1 mq);

**Es. 3)** il contribuente ci chiede di poter esporre un cartello **dal 7 Marzo 2018** per tutto il tempo utilizzabile perché la pubblicità sia considerata temporanea. Il cartello sarà considerato pubblicità temporanea se resterà esposto solo fino al **31 Maggio 2018**.

Se il cartello restasse esposto fino al 15 giugno 2018 la pubblicità sarebbe da considerare ANNUALE (Permanente) perché superiore a 3 Mesi.

- **PERMANENTE** se la pubblicità ha una durata superiore a tre mesi (comprese le frazioni di mese come sopra spiegato) è ANNUALE o permanente.

La tariffa da applicare sarà, pertanto, quella della pubblicità annuale.

La pubblicità annuale si paga per anno solare.

I mezzi dichiarati con la modalità ANNUALE o permanente restano in carico al contribuente FINO A DISDETTA SCRITTA.

Le disdette per avere effetto devono intervenire entro il 31/01 dell'anno di riferimento (es. entro il 31/01/2018 per non pagare l'imposta riferita all'anno 2018).

Ciò significa che:

- 4 mesi di pubblicità pagano la medesima imposta di 12 mesi;

## **Punto C. SUPERFICIE DEL MEZZO PUBBLICITARIO E ARROTONDAMENTI**

Per applicare correttamente la tariffa dell'imposta di pubblicità deve essere considerata, oltre alla tipologia del mezzo e la durata, anche la SUPERFICIE espressa in metri quadrati.

Per calcolare la superficie si deve far riferimento alla SUPERFICIE DEL MEZZO PUBBLICITARIO a prescindere dal numero di messaggi.

**NON SI FA LUOGO ALL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA PER LE SUPERFICIE INFERIORI A TRECENTO CENTIMETRI QUADRATI.**

Importante tener presente, inoltre, che le superfici vanno arrotondate nel seguente modo:

- Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato;
- Le superfici oltre il primo metro quadrato si arrotondano al mezzo metro quadrato superiore.

Esempi di arrotondamento:

a) Misure 40x50 cm = 2.000 cmq = superficie 0,20 mq. = 1 metro quadrato tassabile (tariffa FINO ad 1 metro).

b) Misure 6,70x0,65 mt = superficie 4,35 mq = 4,50 mq tassabili (tariffa da 1,50 a 5,0 mq).

La tariffa è espressa al metro quadrato, quindi si moltiplicherà la tariffa indicata nel tariffario per 4,5;

c) Misure 800x65 cm = superficie 6,00 mq = 6,00 metri quadrati tassabili (tariffa da 5,50 a 8,50). La tariffa espressa al metro quadrato si moltiplicherà per 6.



# Città di Guidonia Montecelio

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Per il cavalletto di cui alla figura 1, più sopra riportata, la superficie tassabile sarà data dalla misura della base moltiplicata per l'altezza del cavalletto.

Se il mezzo è bifacciale gli arrotondamenti devono essere effettuati per ogni singola faccia (ad esempio un cavalletto bifacciale: base 110 cm x altezza 150 cm = 2 mq per faccia; totale tassabile = 4 mq).

Anche la tariffa da applicare deve essere riferita alla singola faccia e poi moltiplicata per i mq.

## **Punto D. L'UBICAZIONE e LA TARIFFA**

Il tariffario, allegato alla presente guida, riporta le TARIFFE VIGENTI, ad oggi e deliberate dal Comune, da applicare ai messaggi pubblicitari diffusi nell'ambito del territorio comunale.

Nel tariffario, le tariffe da applicare sono già state sviluppate, tenendo conto di eventuali aumenti deliberati dal Comune e previsti dalla normativa vigente.

Per la pubblicità ordinaria (art.12 D.Lgs. 507/93) effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo per il quale non è prevista una diversa disciplina, la tariffa riportata sul tariffario è riferita al metro quadrato di superficie e per anno solare quando dura oltre i tre mesi.

Per altre forme di pubblicità, ad esempio la distribuzione di volantini, la tariffa è riferita a persona e ad un giorno. Ciò significa che se i volantini sono distribuiti da 3 persone e per 2 giorni la tariffa andrà moltiplicata per il numero di persone e per i giorni.

La tariffa base per la determinazione dell'Imposta è graduata in rapporto all'importanza della strada. A tal fine il territorio comunale è suddiviso in due categorie, Categoria Normale e Categoria Speciale (con una maggiorazione del 150% della tariffa base).

## **ELENCO STRADE IN CATEGORIA SPECIALE**

**Guidonia** : Viale Roma (da piazzale Duca D'Aosta a Bivio delle Genziane), Viale dell'Unione, Via Umberto Maddalena, Via Vincenzo Lunardi, Piazza Giacomo Matteotti, Viale Leonardo Da Vinci, Piazza Francesco Baracca, Via Cristoforo Ferrari.

**Montecelio**: Piazza San Giovanni, Piazza Bruno Buozzi, Via Romana (incrocio Via Santa Maria).

**Collefiorito**: Via Collefiorito, Piazzale Anemoni, Via Rosata, Via dell'Edera, Via dei Sambuchi, Via delle Genziane (da incrocio Viale Roma a incrocio Via Nazionale Tiburtina), Via dei Girasoli.

**Villanova**: Via Maremmana Inferiore SS 636 (limitatamente incrocio Via Tiburtina ad incrocio Via Campolimpido, Via Giuseppe Garibaldi, Via Giuseppe Mazzini, Piazza San Giuseppe Artigiano.

**Villalba**: Corso Italia, Via Trieste, Largo Trieste, Piazzale della Repubblica, Piazza Carrara, Via Trento, Via Bari, Via Sicilia.

**Colle Verde**: Via Monte Bianco, Piazza Colle Verde.

**Setteville**: Largo Carducci, Via Carducci, Piazza Trilussa, Via Leopardi, Via C. Todini.

**Albuccione**: Via dell'Albuccione, Piazza Aldo Moro, Largo Bachelet, Via Palmiro Togliatti.

Le rimanenti strade e piazze del territorio comunale appartengono alla categoria NORMALE.



## TARIFFARIO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

### 1- Pubblicità Ordinaria (art. 12 del D.Lgs. 507/93)

CATEGORIA NORMALE	ANNUALE	
	SUPERFICIE	
	OPACA	LUMINOSA
Da Mq 1 a 5,5	€ 15,49	€ 30,99
Da Mq 5,5 a 8,5	€ 23,24	€ 38,73
Oltre Mq 8,5	€ 30,99	€ 46,48

CATEGORIA SPECIALE	ANNUALE	
	SUPERFICIE	
	OPACA	LUMINOSA
Da Mq 1 a 5,5	€ 38,73	€ 54,24
Da Mq 5,5 a 8,5	€ 46,48	€ 61,97
Oltre Mq 8,5	€ 54,23	€ 69,72

### 2- Pubblicità effettuata con veicoli in genere (art. 13.1 del D.Lgs. 507/93)

Vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico e privato, in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati per mq.

	ANNUALE
SUPERFICIE	OPACA
Da Mq 1 a 5,5	€ 15,49
Da Mq 5,5 a 8,5	€ 23,24
Oltre Mq 8,5	€ 30,99

### 3- Pubblicità effettuata con veicoli di proprietà dell'impresa (art. 13.3 del D.Lgs. 507/93)

TIPO AUTOMEZZO	INFERIORE A 3000 Kg	SUPERIORE A 3000 Kg
Autoveicoli	€ 49,58	€ 74,37
Autoveicoli con rimorchio	€ 99,16	€ 148,74
Motoveicoli e altri mezzi non ricompresi nelle categorie precedenti	€ 24,79	

### 4- Pubblicità effettuata con pannelli luminosi

a) Per conto altrui (per mq di superficie) art. 14.1 del D.Lgs. 507/93

CATEGORIA NORMALE	CATEGORIA SPECIALE
€ 49,58	€ 123,95

b) Per conto proprio (per mq di superficie) art. 14.2 del D.Lgs. 507/93

CATEGORIA NORMALE	CATEGORIA SPECIALE
€ 24,79	€ 61,88



**5- Pubblicità realizzata con diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche** (art. 14.4 del D.Lgs. 507/93)

PER OGNI GIORNO	PER OGNI GIORNI E PER DURATA SUPERIORE A 30 GIORNI
€ 4,96	€ 2,48

**6- Pubblicità Varia**

a) CON STRISCIONI (art. 15.1 del D.Lgs. 507/93)

	CATEGORIA NORMALE	CATEGORIA SPECIALE
PERIODO DI 15 GG O FRAZIONE	€ 15,49	€ 38,73
PERIODO DI 30 GG O FRAZIONE	€ 24,79	€ 61,98

b) CON AEROMOBILI O PALLONI FRENATI (art. 15.2.3 del D.Lgs. 507/93)

AEROMOBILI
Per giorno o frazioni
€ 104,12

PALLONI FRENATI
Per giorno o frazioni
€ 52,06

c) MEDIANTE DISTRIBUZIONE VOLANTINI E ALTRO MATERIALE CON PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI O ALTRI MEZZI (art. 15.4 del D.Lgs. 507/93)

PER CIASCUNA PERSONA
Per giorno o frazioni
€ 7,75

d) SONORA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (art. 15.5 del D.Lgs. 507/93)

PER CIASCUN PUNTO FISSO E PER CIASCUN GIORNO O FRAZIONE
€ 13,01

**Punto E. LE RIDUZIONI**

La riduzione è pari al 50% della tariffa dell'imposta di pubblicità solo nei seguenti casi:

- Per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;



- Per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti (ad. Esempio giostre e circhi) e di beneficenza.

**Si faccia attenzione al fatto che in presenza di messaggi pubblicitari di sponsorizzazione la riduzione, salvo nel caso in cui sia stato rilasciato il patrocinio del Comune, non può essere concessa.**

Esempio: la pro loco pubblicizza con locandine una manifestazione con stand gastronomico.

In questo caso ha diritto alla riduzione.

Se però nelle locandine viene indicato il nome di una Banca o più Banche, ovvero altri soggetti che sponsorizzano l'iniziativa, la riduzione non può essere concessa e quindi la pro loco dovrà pagare per intero.

La riduzione si applica anche in presenza del patrocinio del Comune, a prescindere dagli sponsor.

Il patrocinio deve essere indicato nella locandina ovvero nel mezzo pubblicitario.

Il patrocinio del Comune ha valenza solo per la pubblicità effettuata nel territorio comunale (ad esempio il Patrocinio del Comune di Alatri farà ottenere la riduzione per le locandine esposte nel territorio del Comune di Alatri, non invece per quelle esposte nei comuni limitrofi).

Non si possono applicare riduzioni fuori dei casi sopra indicati.

## **Punto F. LE ESENZIONI**

Ogni esenzione deve essere valutata attentamente.

Non si possono concedere esenzioni se non nei casi espressamente indicati dal legislatore.

Non è possibile interpretare in modo estensivo le disposizioni che prevedono esenzioni, le norme si applicano alla lettera.

Di seguito si riporta il testo integrale dell'art. 17 del D.Lgs. 507/1993.

### **Sono esenti dall'imposta:**

- a) La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) La pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; (segue)
- e) La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;





- f) La pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art.13;
- g) La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

((i-bis)) la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso.

1-bis. "L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati".

RELATIVAMENTE ALL'APPLICAZIONE DELLE ESENZIONI, EVENTUALI DUBBI DOVRANNO ESSERE CHIARITI RIVOLGENDOSI DIRETTAMENTE ALLA SEDE DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO

## **QUANDO SI APPLICA L'IMPOSTA DI PUBBLICITA' – L'AUTORIZZAZIONE COMUNALE**

L'imposta sulla pubblicità si applica quando, nell'ambito dell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, o per migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, sono diffusi messaggi pubblicitari attraverso forme visive o acustiche (diverse dalle pubbliche affissioni) in luoghi pubblici, aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile.

Schematizzando, i presupposti per applicare l'imposta sono:

- Diffusione di messaggi pubblicitari nell'ambito dell'esercizio di un'attività economica (es. negozio che vende mobili che si pubblicizza con un cartello stradale, o una insegna di esercizio posta sulla sede, o un cartello luminoso recante il nome del prodotto venduto, etc.);
- Messaggi pubblicitari visivi (cartello pubblicitario) o acustici (amplificatore) posti sopra un veicolo che gira per le strade cittadine pubblicizzando un prodotto o un servizio;
- I messaggi pubblicitari devono essere diffusi in luoghi pubblici (lungo le strade, le piazze i corsi pedonali), o aperti al pubblico (es. centro commerciale, una piscina, una palestra, un teatro), o essere percepiti da tali luoghi (es. scritta pubblicitaria all'interno del negozio ben visibile dall'esterno).

## **PER EFFETTUARE LA PUBBLICITA' IL CITTADINO DEVE PRIMA OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEGLI UFFICI COMUNALI COMPETENTI (ufficio tecnico, edilizia privata).**

Sono i regolamenti comunali a stabilire quali forme pubblicitarie debbano essere necessariamente autorizzate e con quali forme.

## **Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità non sana la mancata autorizzazione.**

I mezzi pubblicitari installati senza la prescritta autorizzazione, ovvero in difformità dalla stessa, sono considerati abusivi e possono essere sanzionati dai competenti uffici comunali.

## **CHI DEVE PAGARE L'IMPOSTA DI PUBBLICITA'**

Il soggetto obbligato a pagare l'imposta di pubblicità è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo pubblicitario, cioè colui che ne ha la materiale o giuridica disponibilità.

Per esempio se un contribuente consegna per la timbratura delle locandine, egli è soggetto passivo, cioè è tenuto al pagamento.



La legge prevede che oltre al titolare del mezzo pubblicitario, è obbligato solidale al pagamento anche colui che produce o vende la merce o il servizio pubblicizzato (il soggetto reclamizzato).

Esemplificando, si supponga che qualcuno di notte installi un cartello pubblicitario abusivo lungo una strada, ovvero attacchi su alcune porzioni di un muro del centro storico delle locandine o dei manifesti veri e propri. Chi è il soggetto tenuto a pagare in via principale?

Colui che dispone del mezzo pubblicitario (chi ha installato il cartello, ovvero chi ha attaccato le locandine o affisso il manifesto), che però nel nostro caso è sconosciuto.

Tuttavia se nel cartello, nella locandina ovvero nel manifesto sono contenuti dei messaggi pubblicitari, obbligato al pagamento sarà la ditta che produce, vende o fornisce il prodotto la merce o il servizio pubblicizzato abusivamente.

## LA DICHIARAZIONE ED IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA'

La dichiarazione deve essere presentata prima di iniziare la pubblicità.

Alla dichiarazione deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento, pertanto, prima di iniziare ogni forma di pubblicità il contribuente deve:

1. Ottenere dagli uffici comunali competenti la prescritta autorizzazione, ove prevista dal regolamento comunale;
2. Presentare la dichiarazione di inizio pubblicità;
3. Effettuare il pagamento al momento della presentazione della dichiarazione.

Per la pubblicità temporanea l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione, per la pubblicità permanente, invece, l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate, solo qualora l'importo da pagare sia superiore a € 1.549,37.

Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente attraverso i mezzi indicati dalla concessionaria del servizio.

Il modello di dichiarazione, in allegato alla presente guida, deve essere disponibile ai contribuenti.

Una copia della dichiarazione può essere scaricata direttamente dal sito [www.treesseitalia.it](http://www.treesseitalia.it).

La dichiarazione relativa alla pubblicità permanente ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino delle variazioni dei mezzi dichiarati tali da determinare una diversa imposta da pagare.

Ciò significa che non è necessario che il contribuente presenti ogni anno la dichiarazione se continua ad avere il medesimo mezzo pubblicitario. La pubblicità dichiarata si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 Gennaio di ciascun anno, a meno che il contribuente presenti una denuncia di cessazione del mezzo pubblicitario sempre entro il 31 Gennaio dell'anno di riferimento.

E' importante che il contribuente nella compilazione del modello di dichiarazione, verifichi che siano indicati chiaramente e in modo esatto:

1. I dati del SOGGETTO: nome, cognome, codice fiscale o partita IVA (se il contribuente è una ditta, il timbro ben leggibile, normalmente contiene tutti i dati identificativi della ditta). E' importante controllare che i dati siano scritti e leggibili. In caso contrario si devono chiedere al contribuente che presenta la dichiarazione;
2. I dati della PUBBLICITA': descrizione del tipo di mezzo, delle misure, della durata e dell'ubicazione;
3. I dati del PAGAMENTO: Gli estremi dell'attestazione di pagamento devono essere precisamente riportati nella dichiarazione, ed in particolare: l'importo pagato; la data di pagamento, il numero del versamento (VCY). Tutti i dati si leggono dal timbro postale impresso nella ricevuta di pagamento;
4. La FIRMA del dichiarante.

La dichiarazione dell'imposta di pubblicità (es. locandine) deve essere fatta sul modello di dichiarazione proprio dell'imposta, mentre la commissione per le pubbliche affissioni deve essere redatta sul modello specifico per le affissioni. Non si accetta un'unica dichiarazione per l'imposta (locandine) e per le affissioni di manifesti.



## **IL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

A fronte dell'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, viene richiesto al contribuente il pagamento di un diritto.

Materialmente l'affissione consiste nell'attaccare dei manifesti di vario formato in apposite strutture di supporto (plance, stendardi...) ben definite dal piano delle pubbliche affissioni approvato dal Comune.

Poiché gli spazi fisici per le affissioni sono predefiniti, talvolta, può accadere che più contribuenti richiedano i medesimi spazi nello stesso arco temporale.

Da ciò discende che la legge ha previsto una serie di norme che servono a dirimere eventuali sovrapposizioni di richieste.

Per chiedere l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, il contribuente deve presentare una commissione, cioè una richiesta di affissioni corredata dal pagamento del relativo diritto. La richiesta si perfeziona e diventa vincolante solo quando è corredata dal pagamento.

In assenza di pagamento non si devono effettuare pubbliche affissioni. I manifesti restano esposti per un periodo di tempo determinato dal richiedente che in corrispondenza del tempo di durata dell'affissione pagherà il diritto. Maggiore è il tempo di affissione richiesto, maggiore sarà il diritto che dovrà essere anticipatamente pagato. Decorso il termine di scadenza il manifesto può essere rimosso, ovvero, sopra di esso potranno essere affissi altri manifesti. Le pubbliche affissioni consistono, quindi, in un servizio pubblico svolto attraverso le seguenti fasi:

### ➤ **Richiesta di disponibilità degli spazi e prenotazione**

Deve essere predisposto un elenco con gli spazi destinati alle pubbliche affissioni, con l'indicazione della categoria istituzionale o commerciale.

Quando un contribuente chiede telefonicamente la disponibilità degli spazi richiesti, non significa che ha conseguito il diritto a richiedere il servizio delle pubbliche affissioni. Il diritto ad avere il servizio e quindi a vedere affissi i manifesti si consegue solo con la trasmissione della commissione con l'allegato pagamento.

IN MANCANZA DI PAGAMENTO NON SI PERFEZIONA LA COMMISSIONE E QUINDI IL RICHIEDENTE NON HA DIRITTO AL SERVIZIO.

La prenotazione senza pagamento non attribuisce il diritto ad ottenere il servizio. Se un altro contribuente presenta la commissione con il pagamento dei diritti ottiene il servizio anche a discapito di eventuali prenotazioni telefoniche.

### ➤ **Ricevimento della commissione con la ricevuta di pagamento**

La commissione deve essere completa di tutti i dati del richiedente l'affissione che è tenuto al pagamento in via principale e di colui nell'interesse del quale il servizio è richiesto.

Devono essere esattamente riportati gli estremi del pagamento: la DATA DI PAGAMENTO; L'IMPORTO PAGATO; il NUMERO DEL VERSAMENTO (VCY). Tutti i dati sono riportati sul timbro postale stampato nella ricevuta di pagamento. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione. Le eventuali somme versate vanno restituite (i rimborsi devono essere comunicati e vengono gestiti direttamente dalla sede centrale).

Il committente potrebbe annullare la commissione prima che i manifesti siano affissi, tuttavia perde il 50% del diritto già pagato che non gli verrà rimborsato.

### ➤ **Registrazione della commissione nel registro delle affissioni**

Le commissioni saranno registrate in ordine cronologico nell'apposito registro. Vale a dire che, chi per primo consegna (ovvero invia a mezzo fax) la commissione con il relativo pagamento avrà diritto alle affissioni negli spazi disponibili. Si deve tener conto che:

- Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza che risulta dal ricevimento della commissioni (ordine di precedenza che deve risultare dal registro delle affissioni tenuto per l'appunto in



# Città di Guidonia Montecelio

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

ordine cronologico, cioè che, chi per primo presenta la commissione con il pagamento allegato deve essere preferito al secondo e il secondo al terzo e così via...);

- Il ritardo nell'inizio delle affissioni è giustificato solo per avverse condizioni atmosferiche. In ogni caso se il ritardo nell'effettuare le affissioni supera i 10 giorni dalla data richiesta deve esserne data comunicazione scritta al committente.

➤ **La timbratura dei manifesti**

La durata delle affissioni deve risultare dal timbro apposto sul manifesto, che riporterà quindi la data di scadenza. In mancanza del timbro l'affissione è abusiva.

➤ **La nota posizioni**

Gli attacchini, quando richiesto, devono consegnare la nota posizioni che consiste in una dichiarazione sottoscritta dall'affissatore stesso, contenente le informazioni precise e dettagliate degli spazi sui quali sono stati affissi i manifesti. Il committente cioè colui che richiede il servizio ha diritto di ottenere, se richiesta prima dell'affissione, la nota posizioni per verificare dove sono stati affissi i manifesti consegnati per l'affissione.

## **TARIFE DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Il diritto sulle pubbliche affissioni, come già esposto più sopra, si calcola in base ai seguenti elementi:

- Il formato dei manifesti da affiggere (come ad esempio i 70x100);
- Il numero dei fogli da affiggere;
- La durata dell'affissione, ossia il tempo che il manifesto resta esposto al pubblico.

Per quanto riguarda il formato dei manifesti si deve prestare attenzione perché i manifesti possono essere di vari formati del tipo di quelli indicati nel tariffario. La trasformazione dei formati in fogli è necessaria perché il diritto è stabilito per ciascun foglio di dimensioni 70x100 e per periodi di 10 giorni e successivi 5 giorni o frazioni.

FORMATO/FOGLI	FORMATO/FOGLI	FORMATO/FOGLI	FORMATO/FOGLI	FORMATO/FOGLI
70 x 100 = <b>1 foglio</b>	100 x 140 = <b>2 fogli</b>	140 x 200 = <b>4 fogli</b>	200 x 140 = <b>4 fogli</b>	600 x 300 = <b>24 fogli</b>

Si ricorda che se la commissione è inferiore a 50 fogli (formato 70x100) il diritto è maggiorato del 50%.

TARIFE BASE PER CIASCUN FOGLIO 70 x 100 CM:	CATEGORIA NORMALE	CATEGORIA SPECIALE
<b>Per i primi 10 gg</b>	€ 1,24	€ 3,10
<b>Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione</b>	€ 0,37	€ 0,93

### **MAGGIORAZIONI:**

Per commissioni inferiori a 50 fogli (art. 19.3)	50 %
Per formati da 8 a 12 fogli (art. 19.4)	50 %
Per formati oltre i 12 fogli (art. 19.5)	100 %
Per affissioni in spazi prefissati	100 %

**DIRITTI DI URGENZA:** € 25,82 (Art. 22.9 del D.lgs. 507/93)



## La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) Per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art.21;
- b) Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali, e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) Per gli annunci mortuari.

## Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) I manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) I manifesti della autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) I manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) I manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) I manifesti concernenti corso scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

RELATIVAMENTE ALL'APPLICAZIONE DELLE ESENZIONI, EVENTUALI DUBBI DOVRANNO ESSERE CHIARITI RIVOLGENDOSI DIRETTAMENTE ALLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO

## **MODALITA' PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Il pagamento dell'Imposta dovuta potrà essere effettuato:

- Mediante bollettino postale su CCP n. 1031900291 intestato a: Comune di Guidonia Montecelio Imposta S. Pubblicità e Diritti P.A.
- Mediante Bonifico Bancario al seguente Codice IBAN: IT07K0760103200001031900291 intestato a: Comune di Guidonia Montecelio Imposta S. Pubblicità e Diritti P.A.



## CANONE OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

### **SOGGETTI PASSIVI E OGGETTO DEL TRIBUTO**

Il COSAP si paga ogni qualvolta un soggetto occupa un'area appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. Costituisce un autonomo presupposto di imposizione l'occupazione degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale, con espressa esclusione delle occupazioni realizzate tramite balconi, bow windows e altri infissi. È tenuto al pagamento del Canone anche colui che occupa materialmente l'area, senza provvedimento di autorizzazione (in tal caso, essendo l'occupazione abusiva, dovrà corrispondere oltre al Canone anche le sanzioni conseguenti). Sono soggette alla COSAP sia le occupazioni di spazi sovrastanti e/o sottostanti il suolo pubblico stesso e sia le occupazioni realizzate su aree private sulle quali si sia però costituita una servitù di pubblico passaggio. L'occupazione è permanente se di carattere stabile e ha durata non inferiore all'anno oppure temporanea se di durata inferiore all'anno. Il Canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area pubblica in cui è effettuata l'occupazione. A tal fine il territorio comunale è stato suddiviso in due zone a ciascuna delle quali corrisponde una tariffa. In ogni caso il Canone è commisurato alla superficie effettivamente occupata espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento all'unità superiore delle unità decimali.

### **TIPOLOGIA DELLE OCCUPAZIONI SOGGETTE A COSAP**

Le occupazioni di aree pubbliche devono essere suddivise in:

- 1) **PERMANENTI**, quando hanno durata non inferiore all'anno e sono effettuate a seguito di rilascio di atto concessorio o autorizzativo (es. chioschi etc.).
- 2) **TEMPORANEE**, quando hanno durata inferiore all'anno (es. ambulanti etc.)

### **DENUNCIA**

I soggetti che hanno ottenuto la concessione all'occupazione del suolo pubblico devono presentare apposita denuncia che va compilata sugli appositi moduli predisposti dall'ufficio e deve contenere tutti gli elementi per identificare il contribuente, il tipo di occupazione e il Canone dovuto. La denuncia è valida anche per gli anni successivi, purché non si verificano variazioni che incidano sull'ammontare del Canone dovuto. L'obbligo di presentare la denuncia non esiste per gli anni successivi, a condizione che non siano variate le caratteristiche dell'occupazione.

### **CALCOLO DEL CANONE**

Il Canone si determina in base all'effettiva occupazione del suolo espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra che contiene i decimali, a cui si applica la relativa tariffa prevista dal regolamento comunale.

La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine il territorio comunale è suddiviso in due categorie, secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche:

### **ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA I CATEGORIA**

**Guidonia :** Viale Roma (da piazzale Duca D'Aosta a Bivio delle Genziane), Viale dell'Unione, Via Umberto Maddalena, Via Vincenzo Lunardi, Piazza Giacomo Matteotti, Viale Leonardo Da Vinci, Piazza Francesco Baracca, Via Cristoforo Ferrari, Via Dal Molin.

**Montecelio:** Piazza San Giovanni, Piazza Bruno Buozzi, Via Romana (incrocio Via Santa Maria).

**Collefiorito:** Via Collefiorito, Piazzale Anemoni, Via Rosata, Via dell'Edera, Via dei Sambuchi, Via delle Genziane (da incrocio Viale Roma a incrocio Via Nazionale Tiburtina), Via dei Girasoli.



# Città di Guidonia Montecelio

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

**Villanova:** Via Maremmana Inferiore SS 636 (limitatamente incrocio Via Tiburtina ad incrocio Via Campolimpido), Via Tiburtina, Via Giuseppe Garibaldi, Via Giuseppe Mazzini, Piazza San Giuseppe Artigiano.

**Villalba:** Corso Italia, Via Trieste, Largo Trieste, Piazzale della Repubblica, Piazza Carrara, Via Trento, Via Bari, Via Sicilia, Via Tiburtina.

**Colle Verde:** Via Monte Bianco, Piazza Colle Verde.

**Tor Lupara:** Via Nomentana (tra incrocio Via Tor Sant'Antonio e Via Monte Circeo), Via del Brennero.

**Setteville:** Largo Carducci, Via Carducci, Piazza Trilussa, Via Leopardi, Via C. Todini, Via Tiburtina.

**Albuccione:** Via dell'Albuccione, Piazza Aldo Moro, Largo Bachelet, Via Palmiro Togliatti, Via Tiburtina.

Le rimanenti strade e piazze del territorio comunale appartengono alla II categoria.

## PASSI CARRABILI

Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone, sempreché non vi sia formale richiesta. L'Amministrazione, tuttavia, su espressa richiesta degli interessati può concedere un'area di rispetto non superiore alla misura "convenzionale" di mq dieci.

La misura del passo carrabile è quella risultante dal relativo atto di concessione.

## MERCATO SETTIMANALE

Per i mercati settimanali, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione annuale rilasciata ai singoli operatori commerciali.

**Occupazioni del soprassuolo e sottosuolo stradale con condutture cavi, impianti in genere o con qualsiasi altro manufatto realizzato da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da aziende esercenti attività strumentali ai servizi medesimi:**

- Per le occupazioni del territorio comunale il COSAP è commisurato al numero complessivo delle relative utenze. Il numero delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente;
- L'ammontare complessivo del Canone non può essere inferiore a € 516,46.

## MODALITA' PER IL PAGAMENTO DEL CANONE SULLE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Il pagamento del Canone dovuto potrà essere effettuato:

- Mediante bollettino postale su CCP n. 1031904640 intestato a: Comune di Guidonia Montecelio Cosap
- Mediante Bonifico Bancario al seguente Codice IBAN: IT47J0760103200001031904640 intestato a: Comune di Guidonia Montecelio Cosap



## TARIFFARIO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

TIPOLOGIA	PERMANENTE		TEMPORANEA	
	I CATEGORIA	II CATEGORIA	I CATEGORIA	II CATEGORIA
OCCUPAZIONE DEL SUOLO GENERICA	72,54	60,43	2,45	1,37
PASSI CARRABILI	24,72	20,66		
SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO	18,13	15,12		
OCCUPAZIONI EFFETTUATE IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI				
- GIORNALIERA			2,45	2,02
- ORARIA			0,0965	0,0876
OCCUPAZIONI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE CULTURALI E SPORTIVE			0,49	0,41
AREE DI MERCATO AUTORIZZATI			0,168	
SPUNTISTI			0,648	
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	32,98	27,46		
IMPIANTI PUBBLICITARI E STRISCIONI PUBBLICITARI				
- FINO A 2 MQ	75,78	63,16		
- DA 2 MQ A 4 MQ	63,16	53,05	6,31	5,05
- OLTRE I 4 MQ	56,83	48,00		
ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE			0,49	0,41
ATTIVITA' EDILIZIA			2,45	1,37





## SPORTELLO TELEMATICO DEL CONTRIBUENTE

TREESSEITALIA» TRE ESSE ITALIA – GUIDONIA MONTECELIO

Tre Esse Italia – Guidonia Montecelio

Home	I.U.C.	ICP	COSAP	COATTIVO	CONTRASTO ALL'EVASIONE	MODULISTICA	FAQ	CONTATTI
------	--------	-----	-------	----------	------------------------	-------------	-----	----------

L'amministrazione Comunale di Guidonia Montecelio inoltre, in collaborazione con la Concessionaria di Riscossione, ha realizzato una sezione web "Sportello Telematico del Contribuente", con la quale ogni cittadino ha la possibilità di accedere on line ad una serie di informazioni e servizi di carattere generale, riguardanti i Tributi Comunali, come ad esempio, consultare la Normativa Nazionale e Comunale, calcolare il tributo, scaricare e stampare i modelli per effettuare la dichiarazione, ecc..

La suindicata sezione web, è costantemente aggiornata e arricchita di dati e informazioni utili a tutta la cittadinanza, in particolar modo nei periodi dell'anno prossimi alle scadenze tributarie. Per questo motivo invitiamo le SS.VV a consultarla frequentemente, al fine di reperire in maniera veloce ogni chiarimento necessario.

Lo sportello telematico del contribuente è consultabile al seguente indirizzo:  
<http://www.treesseitalia.it/comuni/comune-di-guidonia-montecelio/>



Il "Cassetto del contribuente" è lo strumento che la Tre Esse Italia intende mettere a disposizione dei contribuenti del Comune e degli Amministratori per la consultazione in rete di tutti gli atti e le attività relative alla gestione dei servizi oggetto di gara.

Il Sistema contiene anche una sezione applicativa rivolta ai contribuenti (cittadini, imprese) che consente loro di effettuare i pagamenti tramite portale web (per tutte le imposte ed entrate oggetto di gara e assegnate al Concessionario) e di disporre di una "agenda del contribuente" all'interno della quale gestire e visualizzare scadenze e pagamenti effettuati. Il sito web avrà una sezione applicativa denominata "**IL CASSETTO DEL CONTRIBUENTE**" rivolta ai contribuenti (cittadini, imprese) e all'Amministrazione che consentirà loro di effettuare diverse ed utilissime attività. Il servizio è attivo 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno, e sarà accessibile attraverso PC, tablet, smartphone, ovvero attraverso ogni dispositivo abilitato alla connessione a internet. In tal modo, si offrirà, all'utilizzatore il beneficio di usufruire dei servizi comunali con semplicità, immediatezza, senza difficoltà, in qualunque momento ed a costo zero, senza peraltro sacrificare l'interazione umana sostituita da un'efficace corrispondenza interattiva telematica

accedi al sito: <http://www.cassettodelcontribuente.it>



# Città di Guidonia Montecelio

(Città Metropolitana di Roma Capitale)


## CONTATTI – DOVE SIAMO

L'Ufficio della Tre Esse Italia S.r.l. è sito in **Via Vincenzo Lunardi, 7** nel Comune di Guidonia Montecelio e rispetta i seguenti giorni ed orari di apertura al pubblico:

<u>Lunedì</u>	<u>Martedì</u>	<u>Mercoledì</u>	<u>Giovedì</u>	<u>Venerdì</u>	<u>Sabato</u>
09:00 -13:00	09:00 -13:00	09:00 -13:00	09:00 -13:00	09:00 -13:00	10:00 -13:00
14:00 - 17:00	14:00 - 18:00	14:00 - 17:00	14:00 - 18:00	14:00 - 17:00	_____



(Guidonia Centro)





# Città di Guidonia Montecelio

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

---

## Call Center e Contact center

Per comunicazioni e informazioni è anche possibile telefonare e inviare la documentazione ai seguenti recapiti:

- Numero di Telefono - **0774/300699**
- Numero di Fax - **0774/1920134**
- Posta elettronica - [guidoniamontecelio@tresseitalia.it](mailto:guidoniamontecelio@tresseitalia.it)
- Posta elettronica certificata- [guidoniamontecelio@tresseitaliapec.it](mailto:guidoniamontecelio@tresseitaliapec.it)
- Posta elettronica TARES- [tares.guidoniamontecelio@tresseitalia.it](mailto:tares.guidoniamontecelio@tresseitalia.it)
- Posta elettronica TARSU - [tarsu.guidoniamontecelio@tresseitalia.it](mailto:tarsu.guidoniamontecelio@tresseitalia.it)
- Posta elettronica TARI - [tari.guidoniamontecelio@tresseitalia.it](mailto:tari.guidoniamontecelio@tresseitalia.it)
- Posta elettronica TASI - [tasi.guidoniamontecelio@tresseitalia.it](mailto:tasi.guidoniamontecelio@tresseitalia.it)
- Posta elettronica IMU - [imu.guidoniamontecelio@tresseitalia.it](mailto:imu.guidoniamontecelio@tresseitalia.it)
- Spedizione postale al seguente indirizzo: “**TRE ESSE ITALIA SRL**” Via Vincenzo Lunardi, 7 - 00012 GUIDONIA MONTECELIO - (RM)



# Città di Guidonia Montecelio

*(Città Metropolitana di Roma Capitale)*

---



## Città di Guidonia Montecelio

Piazza Matteotti - 00012 - Guidonia Montecelio - (Rm)

Voce - Testo: [0774 3011](tel:07743011) – [0774 342629](tel:0774342629)

Sito Web: <http://www.guidonia.org>

e-mail: [protocollo@pec.guidonia.org](mailto:protocollo@pec.guidonia.org)

con la collaborazione della



Via Vincenzo Lunardi, 7 – 00012 – Guidonia Montecelio -Rm

Voce - Testo: [0774 300699](tel:0774300699) – [0774 1920134](tel:07741920134)

Sito Web: [www.treesseitalia.it](http://www.treesseitalia.it)

e-mail: [guidoniamontecelio@treesseitalia.it](mailto:guidoniamontecelio@treesseitalia.it)

**Concessionaria di Riscossione del Comune di Guidonia Montecelio**

Iscritta al n. 58 dell'Albo Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento per le Politiche Fiscali)